Comune di Riccione
Provincia di Rimini

Pratica n° **ASN06 - 1 - 2013**
SETT.TURISMO-SPORT-ATT.PRODUTTIVE-SUAP-P.M.

Atto sindacale n° 15 del 01/03/2013

OGGETTO: **Ordinanza contingibile ed urgente per prevenire e contrastare gravi pericoli per comportamenti connessi all'esercizio della prostituzione sulla pubblica via.**

I L S I N D A C O

PREMESSO che:

- l'art. 54, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante attribuzioni del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica prevede, al comma 4, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il successivo comma 4bis del citato art. 54 D. Lgs n. 267/2000 ha previsto espressamente che "*con Decreto del Ministro dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità ed alla sicurezza urbana";*
- l'art. 2 del D.M. Interno 5.8.2008 ha previsto la possibilità dell'intervento del Sindaco, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, per prevenire e contrastare, tra le altre situazioni ivi elencate, anche *"i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi";*

RILEVATO che, quanto al concetto di sicurezza urbana, con una linea di consolidata continuità rispetto ad un orientamento formatosi già prima della riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la Corte Costituzionale (sent. 24 giugno 2009 n. 196) ha espressamente chiarito che:

- il D.M. Interno 5.8.2008 ha ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati: in tale direzione si sono valorizzati sia la titolazione del D.L. n. 92/2008 (che si riferisce alla "sicurezza pubblica", sia il richiamo, contenuto nelle premesse del Decreto Ministeriale come fondamento giuridico dello stesso, al secondo comma, lett. h), dell'art. 117 Cost., il quale, secondo la giurisprudenza restrittiva della Corte Costituzionale, attiene, appunto, alla prevenzione dei reati ed alla tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, sia, infine, la circostanza che, sempre nelle premesse, il Decreto Ministeriale esclude espressamente dal suo ambito la polizia amministrativa locale (Corte Cost. sent. N. 383/2005, n. 222/2006, n. 237/2006);
- in base all'interpretazione costituzionalmente orientata, il concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 54, comma 4, T.U.E.L. ed al D.M. Interno 5.8.2008 deve farsi coincidere con quello di "sicurezza pubblica", vale a dire con l'attività di prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini (Corte Cost. n. 196/2009) e può essere estesa fino a comprendere strumenti di eliminazione dei fenomeni di degrado che

possono affliggere i centri urbani che siano necessariamente correlati ad esigenze di repressione della criminalità;

- conseguentemente, i poteri esercitabili da parte dei Sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 non possono che essere e sono quelli finalizzati, appunto, alla predetta attività di prevenzione e repressione dei reati (Corte Cost. n. 196/2009, n. 226/2010, n. 274/2010), spingendosi a derogare a norme legislative vigenti mediante provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti nei limiti della concreta situazione di fatto che occorre fronteggiare;
- infatti, (Corte Cost. sent. N. 115/2011) la dizione letterale dell'art. 54, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 non consente alle ordinanze sindacali "ordinarie" – pur rivolte a fronteggiare "gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" – di derogare a norme legislative vigenti, come è, invece, possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti in quanto deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza sono consentite solo se "temporalmente delimitate" (*ex plurimis* Corte Cost. sent. N. 127/1995, n. 418/1992, n. 32/1991, n. 617/1987 e n. 8/1956) e comunque, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare - sent. N. 4/1977);
- pertanto, il potere di ordinanza disciplinato dalle citate norme può essere esercitato a condizione che la violazione di norme che tutelano la convivenza civile non assuma rilevanza soltanto in sé considerata, ma costituisca la premessa per l'insorgere di fenomeni di criminalità capaci di minare la sicurezza pubblica (TAR Lombardia Milano Sez. III, 6.4.2010 n. 681; TAR Toscana Sez. II 5.1.2011 n. 22; TAR Lombardia Sez. III, 13.5.2011 n. 1239);

CONSIDERATO che la linea interpretativa restrittiva tracciata dalla Corte Costituzionale e confermata da ultimo con la sent. n. 115/2011 ha confermato la distinzione tra ordinanze contingibili ed urgenti ed atti di ordinaria amministrazione che i Sindaci possono adottare a tutela di esigenze di incolumità pubblica e sicurezza urbana ed anche che la sicurezza urbana non è altro che un aspetto della sicurezza pubblica, da intendersi quale *"prevenzione dei reati e tutela dei primari interessi pubblici sui quali si regge l'ordinata convivenza nella comunità";*

***RITENUTO** che*

- l'avvenuto riconoscimento da parte della Corte Costituzionale della coincidenza (o inclusione) del concetto di sicurezza urbana con quello di sicurezza pubblica consente di ritenere che il trasgressore del provvedimento del Sindaco legalmente adottato per motivi di sicurezza urbana sia punibile per il reato contravvenzionale previsto dall'art. 650 Codice Penale, che sanziona l'inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni – tra le altre – di sicurezza pubblica;
- l'ordinanza contingibile e urgente – fondata sull'effettiva emergenza ed avente potestà di disporre *extra ordinem* e anche di derogare a disposizioni di legge o di sospenderne l'applicazione in casi, tempi, luoghi determinati con esattezza, senza sottostare ad altri limiti che non i principi generali dell'ordinamento- può comminare sanzioni amministrative e fungere legittimamente da "*ordine legalmente dato dall'Autorità"* ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p.;
- l'esercizio del potere di ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 non è legalmente conferito per introdurre né introduce nuove fattispecie di reato, ma è l'inottemperanza alle relative legittime prescrizioni che, integrandone i presupposti e la violazione, può essere assistita anche dalla sanzione penale dell'art. 650 Codice Penale, norma che, diversamente opinando (ovvero ritenendo che gli ordini legalmente dati dall'Autorità la cui inottemperanza sia assistita anche dalla sanzione penale dall'art. 650 Codice Penale per ciò soltanto introducano nuove fattispecie di reato), non avrebbe ragion d'essere e non troverebbe alcuna concreta applicazione;

RILEVATO che, nella realtà riccionese, la prostituzione sulla pubblica via, per l'estensione del fenomeno in alcune aree della città, desta vivissima preoccupazione ed allarme nella collettività e si qualifica come fenomeno che, oggettivamente e fortemente, pregiudica le condizioni di vivibilità dei cittadini residenti e dei turisti, per i quali costituisce un elemento

di grave turbativa ed insicurezza, come spesso testimoniato dai numerosi e reiterati fatti documentati, anche dalle cronache giudiziarie;

ATTESO che tale forma di occupazione della strada e dei marciapiedi è effettivamente imposta in modo prepotente alla collettività ed, in particolar modo ai residenti prossimi alle predette aree, che ne devono subire tutti gli aspetti negativi e deleteri per quanto attiene alle legittime aspettative di un quieto vivere (offerte di prestazioni sessuali ai cittadini nelle vicinanze; grida e schiamazzi, aggressioni verbali o fisiche tentati o consumati ai danni delle prostitute da parte di clienti e "protettori" delle stesse; rumori provocati da frenate e ripartenze delle automobili dei clienti, con portiere d'auto chiuse con forza ed il conseguente, perdurante rumore durante la notte; sporcizia a terra a seguito della consumazione dei rapporti sessuali o del prolungato stazionamento *in loco* delle persone dedite al meretricio, che spesso espletano necessità fisiologiche, gettano rifiuti vari a terra o dentro a giardini di abitazioni private);

VALUTATI - come risulta anche dai dati forniti dalle Forze di Polizia - i gravissimi effetti negativi dell'invadente fenomeno sulla sicurezza pubblica e sul senso di abbandono suscitati nei residenti in quanto l'attività in questione e le modalità di esercizio della stessa limitano l'utilizzo degli spazi pubblici in aree anche residenziali, densamente popolate e frequentate anche da nuclei familiari con minori di età, generando in seno alla cittadinanza disagio ed allarme e la preannunciata intenzione di organizzare forme spontanee ed autogestite di controllo del territorio;

PRESO ATTO che l'attività in argomento e le modalità di esercizio hanno determinato e continuano a determinare l'incremento di una serie di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati (quali, a titolo esemplificativo) sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione previsti dall'art. 3 della L. n. 75/1958; circonvenzione di persone incapaci art. 643 c.p.; adescamento art. 5 della L. n. 75/1958; atti osceni art. 527 c.p.; rapina art. 628 c.p.; violenza sessuale artt. 609 e 609-*bis* c.p.; rissa art. 588 c.p.; violenza privata art. 610 c.p.; atti contrari alla pubblica decenza art. 726 c.p.; spaccio di sostanze stupefacenti art. 73 D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i.; invasione di terreni o edifici art. 633 c.p.; danneggiamento art. 635 c.p.; disturbo della quiete pubblica art. 659 c.p.; deturpamento o imbrattamento di cose altrui art. 639 c.p.;

CONSIDERATO che il fenomeno ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica si sono manifestati con una specifica e particolare recrudescenza nelle aree di seguito meglio specificate:

- in Via Torino, Via Milano, Via D'Annunzio fino al confine con Rimini e le strade adiacenti;
- la *ex* S.S. n. 16 Adriatica - compresa tra il confine con il Comune di Rimini e il Comune di Misano Adriatico e le strade adiacenti;

ATTESO che le suddette aree sono connotate da forte presenza turistica o di popolazione residente, con episodi di grave intolleranza già manifestatisi con degenerazione in fatti violenti riportati dalle cronache giudiziarie, con pericolo concreto di adozione di modalità improprie di forme di autotutela;

RAVVISATA, quindi, la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente aumentare e, quindi, determinare effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse di questa comunità al regolare svolgimento dell'attività turistica;

ATTESO CHE, conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Rimini, il quale ha in proposito espresso parere favorevole;

VISTI:

- l'art. 726 Codice Penale, che individua tra le contravvenzioni, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza in luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;
- il D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) e succ. mod. ed integr.;

- l'art. 5 della L. 2.2.1958 n. 75, che individua come illecito amministrativo il comportamento delle persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano in modo scandaloso o molesto o che seguono per strada le persone invitandole con atti o parole al libertinaggio;
- l'art. 54 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come modificato dall'art. 6 D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24.7.2008 n. 125 e con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
- il D.M. Interno 5.8.2008, come mod. con sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 2011 n. 115;
- l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che fissa il limite delle sanzioni edittali per violazione delle ordinanze Sindacali da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 e l'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981 n. 1981 n. 689 come modificato dall'art. 6bis della L. 24.7.2008 n. 125, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni delle ordinanze comunali, all'interno dei predetti limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale o il terzo del massimo edittale qualora più favorevole al trasgressore);
- l'art. 2, comma 1, lett. *a*), *b*) ed *e*) del D.M. Interno 5 agosto 2008, che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della L. n. 1257/2008 in tema di sicurezza urbana;
- lo Statuto del Comune di Riccione e il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

a decorrere dal 01.03.2013 e fino al 31.05.2013, per esigenze di sicurezza pubblica finalizzate alla prevenzione di fenomeni, anche di rilevanza penale, e della commissione di reati correlati nonché della reiterazione di episodi di grave intolleranza già manifestatisi con degenerazione in fatti violenti nelle aree di seguito specificate:

- Via Torino, Via Milano, Via D'Annunzio fino al confine con il territorio comunale di Rimini e le strade ad esse adiacenti;
- la *ex* S.S. n. 16 Adriatica nel tratto compreso tra il confine con il territorio comunale di Rimini e il Comune di Misano Adriatico e le strade adiacenti

è fatto divieto a chiunque di:

- di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l'appostamento della persona e/o l'ade-scamento di clienti e l'intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
- di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e o di concordare con gli stessi l'acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;
- alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2).

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed i limiti edittali fissati per le violazioni delle ordinanze sindacali dall'art. 7 *bis* del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la violazione della presente ordinanza è stabilito l'importo del pagamento, in misura ridotta, nella somma di € 516,00.

Entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento è ammesso il pagamento in misura ridotta determinato nella somma di € 258,00.

Nei confronti di trasgressori che risulteranno recidivi, a partire dalla seconda violazione in poi la sanzione verrà sempre applicata nella misura massima di € 516,00.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

In alternativa all'assoggettamento alla sanzione stabilita nella presente ordinanza ed anche in coerenza con il dettato dell'art. 18 del D. Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutti i luoghi ed aree in cui vigono i divieti indicati nella presente ordinanza sarà sanzionato a titolo del reato contravvenzionale di cui all'art. 650 del Codice Penale, essendo indubbio che si tratti di "provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica".

Entro il 31.05.2013 saranno valutati gli effetti e l'efficacia della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza

- sia valida dal 01.03.2013 al 31.05.2013
- che sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio
- sia trasmessa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Rimini per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9, del D. Lgs n. 267/2000 ed, ai fini della sua esecuzione, alla Questura di Rimini, al Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Rimini, al Comando Compagnia Carabinieri di Riccione e al Comando Stazione Carabinieri di Riccione.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. e integr., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

Il Sindaco
F.to Massimo Pironi